



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2011
COM(2011) 740 definitivo

2011/0184 (APP)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea come previsto all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE")¹. Inoltre ha annunciato che entro la fine del 2011 sarebbero state presentate le modifiche pertinenti.

Scopo della presente proposta modificata è di perfezionare la proposta presentata il 29 giugno. Essa assicura la coerenza con la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito la "direttiva ITF")² adottata il 28 settembre 2011 e con le proposte di regolamenti del Consiglio concernenti la messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'ITF³ e il calcolo e la messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)⁴ adottate unitamente alla presente proposta.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta modificata comprende tre modifiche principali⁵ rispetto alla proposta presentata il 29 giugno 2011.

In primo luogo, un riferimento esplicito ai vari tipi di transazioni finanziarie sarebbe ridondante tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva ITF e nella proposta modificata di DRP. Si propone di specificare la quota delle aliquote minime definite nella direttiva ITF che dovrà essere utilizzata ai fini della risorsa propria basata sull'ITF. Di conseguenza, tale quota delle entrate risultanti dall'applicazione delle aliquote minime definite nella direttiva ITF verrà accreditata al bilancio dell'UE e la parte rimanente verrà accreditata ai bilanci degli Stati membri.

Inoltre, la proposta originale prevedeva la possibilità che l'ITF venisse riscossa dagli operatori economici anziché dagli Stati membri. In linea con la direttiva ITF, spetterà alle amministrazioni degli Stati membri riscuotere l'ITF. Pertanto, il riferimento agli operatori economici non è più necessario.

Infine, per quanto riguarda la nuova risorsa propria IVA, il testo fa ora riferimento esplicito al metodo di calcolo (illustrato nella proposta relativa alla messa a disposizione della nuova risorsa IVA) che determina la base alla quale applicare la quota della risorsa.

¹ COM(2011)511 del 29 giugno 2011.

² Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, COM(2011)594 del 28.9.2011.

³ Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, COM(2011)738 del 9.11.2011.

⁴ Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, COM (2011)737 del 9.11.2011.

⁵ **Le aggiunte rispetto alla proposta originale sono evidenziate in carattere grassetto e sottolineate.**
Le disposizioni da sopprimere sono ~~barrate~~.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione ... del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea⁶, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo⁷,

visto il parere della Corte dei conti⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La vigilanza parlamentare riveste particolare importanza per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e riguardano il controllo e la supervisione delle entrate, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione.
- (2) Allo scopo di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare i massimali delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento e d'impegno, previsti rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ..., indicati come percentuali del reddito nazionale lordo (RNL), nel caso che al regolamento (UE) n. ..., del [...], relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

nell'Unione europea¹⁰, siano apportate modifiche che comportino un sostanziale cambiamento dell'entità dell'RNL.

- (3) Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è necessario che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri devono quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.
- (4) Le modalità mediante le quali gli Stati membri ~~o gli operatori economici~~ responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione devono porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.
- (5) Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettivamente sostenute in un esercizio finanziario va riportata all'esercizio finanziario successivo. Si deve quindi determinare il saldo da riportare.
- (6) Gli Stati membri ~~e gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie~~ devono procedere a verifiche e indagini per accertare, ~~e~~ mettere a disposizione ~~e versare~~ le risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione, ~~da un lato,~~ e gli Stati membri. ~~o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie, dall'altro.~~
- (7) Ai fini della coerenza e della chiarezza, si devono stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli in materia di risorse proprie dell'Unione, tenendo conto della natura specifica di ciascuna risorsa propria. Si devono determinare le condizioni alle quali gli agenti delegati svolgono le loro funzioni, e in particolare le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.
- (8) Per motivi di coerenza, si devono includere nel presente regolamento alcune disposizioni della decisione (CE, Euratom) 2007/436 del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee¹¹ e del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹². Si tratta delle disposizioni riguardanti l'RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche, l'aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [.../...], il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, gli obblighi supplementari in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).

¹⁰ GUL [...] del [...], pag. [...], modificato da ultimo dal [...]

¹¹ GUL 163 del 23.6.2007, pag. 17.

¹² GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

- (9) Allo scopo di disporre di condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, si devono conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.
- (10) È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali, e le misure per l'esame delle stime delle risorse proprie **e le relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli**, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.
- (11) Si deve abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie delle Comunità¹⁴.
- (12) Per motivi di coerenza, il presente regolamento si applica il medesimo giorno della decisione ...,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Determinazione delle risorse proprie

Articolo 1

Quote e Aliquote da applicare

1. **La quota dell'imposta sulle transazioni finanziarie** ~~Le aliquote d'imposta da applicare¹⁵ menzionata come~~ alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... **è** ~~sono~~ **di due terzi delle aliquote minime fissate nella direttiva (UE) n. [.../...] del Consiglio¹⁶**. ~~Le seguenti:~~

(a) ~~...% per le operazioni in obbligazioni, azioni e titoli analoghi;~~

(b) ~~...% per altre operazioni;~~

2. **La quota dell'IVA menzionata come** ~~L'aliquota d'imposta da applicare alla risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ... è dell'1,0%~~ **del valore netto delle cessioni di**

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹⁴ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

¹⁵ ~~Se l'atto legislativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... prevede aliquote differenziate per le operazioni effettuate rispettivamente sui e fuori dei mercati regolamentati, le aliquote d'imposta da applicare alle risorse proprie saranno adattate su tale base.~~

¹⁶ GU [...] del [...], pag. 1.

beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni soggetti a un'aliquota IVA normale in ogni Stato membro stabilito secondo le norme dell'Unione.

3. L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione ... è stabilita nell'ambito della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della decisione ..., mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

La cifra di tale aliquota è indicata nel bilancio con tanti decimali quanti sono necessari per suddividere integralmente, tra gli Stati membri, la risorsa basata sull'RNL.

Articolo 2

RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche

1. L'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione ... è l'RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento
2. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'RNL, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le date di applicazione di tali modifiche ai fini della decisione
3. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'entità dell'RNL, i massimali degli stanziamenti di pagamento e d'impegno, quali sono stabiliti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ... sono ricalcolati dalla Commissione secondo la seguente formula:

$$1,23\%(1,29\%)* \frac{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ attuale}}{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ modificato}}$$

In questa formula, "t" è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio¹⁷.

Articolo 3

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione ..., il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli

¹⁷ GUL 181 del 19.7.2003, pag. 1.

stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento ... (il "regolamento finanziario")¹⁸.

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

(a) gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

(b) l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie rimosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

Capo II

Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione

Articolo 4

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti finanziari

1. Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione

Entro il suddetto periodo, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2. Per la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ..., ogni sei mesi gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, constatati nei sei mesi precedenti.

3. ~~Per la~~ ~~Gli operatori economici responsabili della riscossione della~~ risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... **gli Stati membri** segnalano alla Commissione, entro un mese

¹⁸ GUL [...] del [...], pag. [...].

dalle circostanze che hanno portato alla constatazione, ogni caso di frodi o irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione comprendenti i particolari delle descrizioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e misure per l'esame delle stime delle risorse proprie. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5. La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5, del trattato.

Articolo 5

Misure di controllo e di supervisione

~~1. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie prendono tutte le misure necessarie affinché sia messo a disposizione della Commissione o le sia versato l'importo corrispondente ai diritti accertati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione~~

2. Gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), **b)** e c), della decisione

~~Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie effettuano i controlli e le indagini riguardanti la riscossione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... e applicano la procedure per versarle alla Commissione.~~

3. Gli Stati membri ~~o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie~~ procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. Gli Stati membri ~~o gli operatori economici~~ associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Invece di partecipare ai controlli, la Commissione può chiedere che le siano trasmessi determinati documenti.

~~4. Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie mettono a disposizione della Commissione ogni relazione di audit interno o esterno od ogni relazione di consulenti in loro possesso, ivi compresa un'analisi dei sistemi di cui essi si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per versarle alla Commissione.~~

~~5.4.~~ La Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento, **e** la messa a disposizione ~~o il versamento~~ delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti. **Gli Stati membri agevolano tali controlli.**

La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle determinati documenti o relazioni, comprese le relazioni di audit interno o le relazioni di consulenti, che comprendono analisi dei sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per metterle a disposizione della Commissione.

~~6. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie agevolano le misure di controllo di cui al paragrafo 5.~~

~~75.~~ Quando è associata a un controllo, la Commissione ha accesso ai documenti giustificativi e correlati secondo le medesime modalità per i controlli disposte al paragrafo **54, primo comma**.

~~86.~~ Quando il controllo riguarda risorse proprie basate sull'RNL, la Commissione ha accesso anche ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

~~97.~~ I controlli di cui al paragrafo 2 non ostano:

- (a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;
- (b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato;
- (c) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

~~108.~~ Insieme con lo Stato membro interessato, la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati forniture, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone. La Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.

Articolo 6

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti la corretta riscossione delle risorse proprie e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei regolamenti di attuazione della decisione [...] e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al primo comma **del presente articolo**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1. La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 5 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti (gli "agenti delegati").

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro ~~o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie~~ in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino al disposto del paragrafo 3.

2. Nel corso dei controlli in loco e dei controlli associati gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Se necessario, l'agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli di cui all'articolo 5 e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3. Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte ~~delle organizzazioni oggetto del controllo, delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri~~, che sono tenute a conoscerle, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro ~~o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie presso il~~ nel quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4. La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ nonché alle altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁰ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 8

Preparazione e gestione dei controlli

1. In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro ~~o l'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie le cui procedure vengono esaminate. Quando il controllo riguarda un operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie, si avverte anche lo Stato membro~~ nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2. Per i controlli ai quali la Commissione è associata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi presso i quali sarà effettuato il controllo è affidata al servizio scelto dal rispettivo Stato membro ~~ed operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie.~~

3. I controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo ~~54~~, **primo comma**, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari del rispettivo Stato membro ~~ed operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie.~~ Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

4. I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL, di cui all'articolo 5, paragrafo ~~86~~, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, questi agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

5. Gli Stati membri ~~o gli operatori economici interessati~~ assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo ~~54~~, **primo comma**, gli Stati membri ~~o gli operatori economici~~ interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6. I risultati dei controlli in loco effettuati e dei controlli ai quali la Commissione è associata sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro ~~ed operatore economico~~ interessato, mediante opportune modalità. **Lo Stato membro** ~~il destinatario della relazione~~ presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere **allo Stato membro** ~~al destinatario~~ di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro ~~ed operatore economico~~ interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni dei controlli in loco e dei controlli associati degli Stati membri sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso che i controlli in loco o i controlli associati mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e

che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Capo III

Procedura di comitato e disposizioni finali

Articolo 9

Procedura di comitato — ~~Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)~~

1. La Commissione è coadiuvata da un comitato, il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto della decisione (CE, Euratom) 2007/436, abrogata dalla decisione ..., e al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 abrogato dal regolamento ... del Consiglio²¹, quali figurano nella tavola di concordanza nell'Allegato del presente regolamento, sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo tale tavola.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2014.

²¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione (CE, Euratom) n. 2007/436	Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999	Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	<u>Il presente regolamento</u>
			Art. 1, par. 1
			Art. 1, par. 2
		Articolo 5	Art. 1, par. 3
Art. 2, par. 7, primo comma			Art. 2, par. 1
Art. 2, par. 7, secondo comma			Art. 2, par. 2
Art. 3, par. 3			Art. 2, par. 3
		Articolo 15	Art. 3, par. 1
		Articolo 16	Art. 3, par. 2
		Art. 6, par. 5	Articolo 4
		Art. 17, par. 1	Art. 5, par. 1
		Art. 18, par. 1	Art. 5, par. 2
		Art. 18, par. 2, <u>primo e terzo comma, lettera a)</u>	Art. 5, par. 3
		Art. 18, par. 3	Art. 5, par. 54 , <u>primo comma</u>
			Art. 5, par. 4, <u>secondo comma</u>
		Art. 18, par. 2, <u>secondo comma, prima frase</u>	Art. 5, par. 64 , <u>primo comma</u>
		Art. 18, par. 2, <u>secondo comma, seconda frase</u> e par. 3	Art. 5, par. 75
			Art. 5, par. 86
		Art. 18, par. 4	Art. 5, par. 97
		Articolo 19	Art. 5, par. 108
		Art. 17, par. 5 e art. 18, par. 5	Articolo 6
	Articolo 1		Art. 7, par. 1
	Art. 3, par. 1		Art. 7, par. 2
	Articolo 5		Art. 7, par. 3 <u>e</u> 4
	Art. 2, par. 1 <u>e</u> 2		Art. 8, par. 1
	Art. 3, par. 2		Art. 8, par. 2, 3 <u>e</u> 4
	Articolo 4		Art. 8, par. 5
	Articolo 6	Art. 18, par. 2	Art. 8, par. 6
		Artt. 20 e 21	Articolo 9
			Articolo 10
			Articolo 11